



**Crisi
finanziarie**



IFEL
SUPPORTO
COMUNE
PER LA GESTIONE
FINANZIARIA

Progetto IFEL

***Interventi di supporto e prevenzione
delle crisi finanziarie nei comuni***

**Il docente risponde
Dott. Antonio Infantino
Webinar 2 maggio 2023**

Quesito

Nel caso in cui, durante il periodo di rientro, in sede di Rendiconto emergano ulteriori debiti fuori bilancio non precedentemente censiti, con conseguente peggioramento dell'importo di cui alla lettera e) del risultato di amministrazione, il rientro di tale ulteriore disavanzo va ripianato ai sensi dell'art. 188 c. 1 Tuel?

Risposta

Occorre fare alcune considerazioni preliminari:

- la norma richiamata (Articolo 188 comma 1 del Tuel) non prescrive il peggioramento del disavanzo in caso di emersione di debiti fuori bilancio in sede di approvazione del rendiconto di gestione, ma collega a tale circostanza alcuni vincoli specifici (comma 1-quater) che prescrivono il divieto di assumere impegni o di pagare servizi non espressamente previsti per legge, fino al riconoscimento dei predetti debiti;
- La modalità di riconoscimento, e di finanziamento, dei debiti fuori bilancio sono contenute nell'articolo 194 del Tuel, anche per gli enti che hanno in corso di gestione una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Ciò posto, nel caso emergano posizioni debitorie non censite all'atto di approvazione del piano di equilibrio, di norma, occorre verificare:

- La rilevazione di tali debiti tra le passività potenziali, censite al momento della predisposizione del piano di riequilibrio;
- La capienza del fondo contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione e quella degli accantonamenti per passività potenziali previsti nel documento di risanamento;
- L'esistenza di spazi finanziari disponibili, per gli enti in disavanzo, che consentano di applicare le quote accantonate per il fondo contenzioso al bilancio di previsione, finalizzate al finanziamento degli ulteriori debiti rilevati.

E' ovvio, che l'emersione di ulteriori posizioni debitorie rispetto a quelle censite nel piano di riequilibrio, ancora di più se non riportate tra le passività potenziali, sono comunque un fattore di squilibrio, soprattutto quando riguarda una fattispecie, come quella della lettera e) dell'articolo 194 del tuel, che sottende a una condotta violativa della disciplina che riguarda l'assunzione degli impegni di spesa, a meno che non sia riferibile a lavori di somma urgenza per i quali vige una espressa deroga all'ordinario procedimento di spesa.

Ciò posto, non essendo contemplato dalle norme un automatico peggioramento del disavanzo in caso di emersione di debiti fuori bilancio in sede di predisposizione del rendiconto di gestione, è evidente che gli stessi andranno riconosciuti nella stessa seduta di approvazione del consuntivo, con apposita deliberazione consiliare che individui anche le risorse da reperire il bilancio di previsione in corso di gestione o mediante un apposito piano di rateizzazione convenuto con i creditori.

Con riferimento, invece, al riflesso che ciò potrebbe avere sulla procedura di risanamento è bene fare alcune considerazioni di ordine più generale da applicare, poi, alla situazione concreta dell'ente:

1. L'emersione di debiti fuori bilancio, nuovi e non precedentemente rilevati nel piano di riequilibrio, non comporta come visto un peggioramento del disavanzo di amministrazione automatico, a parte alcune casistiche del tutto peculiari e particolari;
2. I debiti emersi in sede di approvazione del rendiconto devono essere riconosciuti, e finanziati, nella stessa seduta consiliare trovando le opportune coperture finanziarie nel bilancio in corso di gestione;

3. La presenza di nuovi debiti fuori bilancio non significa, necessariamente e automaticamente, uno sfioramento degli obiettivi di risanamento previsti nel piano poiché dipende dalla loro incidenza sulla massa passiva complessiva da ripianare, dall'esistenza di un fondo contenzioso capiente o dalla costituzione di appositi accantonamenti nella missione 20 del bilancio di previsione. Evidente che la formazione di debiti fuori bilancio di importo pari superiore a quelli originariamente censiti nel piano, soprattutto se non indicati tra le passività potenziali, determina una possibile (se non certa) non congruità della massa passiva rilevabile in sede di giudizio di omologazione o in fase di monitoraggio da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
4. Il peggioramento del deficit, invece, rileva sempre ai fini del monitoraggio degli obiettivi intermedi per piano di riequilibrio, soprattutto in sede di verifica da parte della corte dei conti ai sensi dell'articolo 243-quater, commi 6 e 7, del Tuel, che potrebbe determinare un giudizio negativo di grave e reiterata violazione degli obblighi di risanamento, previsti nel piano adottato dal consiglio dell'ente.

Per ulteriori domande e approfondimento sui temi del webinar è possibile scrivere all'indirizzo:

prevenzione.crisifinanziarie@fondazioneifel.it